



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRANDIMARTE	MASSIMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MONOPOLI	PIETRO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1107/2014  
depositato il 16/06/2014

- avverso AVV. PAGAMENTO n° 90020140015387108.000 CAN.SCAR.ACQUE 2011  
QUOTA FISSA

contro:  
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA TARANTO  
difeso da:

[REDACTED]

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:  
MONTANARO VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:  
SO.G.E.T. RISCOSSIONE SPA TARANTO  
VIA SOLITO,59 74100 TARANTO TA

difeso da:  
GATTO DR.SSA ANNA MARIA  
VIALE MAGNA GRECIA 420/B 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1107/2014

UDIENZA DEL

06/04/2016 ore 09:00

N°

1563

PRONUNCIATA IL:

- 6 APR. 2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

30 GIU. 2016

Il Segretario

**IL SEGRETARIO**  
**(dr. Giuseppe Perillo)**

Il ricorso è proposto contro il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di Taranto e contro la Soget SpA Taranto;

avverso l'avviso di pagamento n. 90020140015387108.000 notificato il 24-3.2014, con il quale viene richiesto tributo 750 quota fissa/manutenzione per annualità 2011, oltre accessori.

Trattasi di atto emesso per richiesta di pagamento di tributo per quota fissa/manutenzione per anno 2011 per terreni di mq.750797 situati nel comune di Castellaneta.

Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta, espone le sue ragioni di contrasto con l'operato dell'Ente richiedente e conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

Effettuata la costituzione in giudizio, gli Enti richiedenti confermano il proprio operato e chiedono il rigetto del ricorso.

ESAMINATI gli atti, la Commissione, onde definire la debenza (o meno) della richiesta, deve verificare la sussistenza del presupposto impositivo per la stessa.

A Tale fine giova rilevare che l'obbligo di contribuzione è del tutto sganciato dalla mera inclusione dei fondi nell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica, trovando invece fondamento lo stesso, nella legge e nelle norme contenute nell'art. 10-R.D.215/1933 e dell'art.860 del codice civile.


Dalle citate norme, si evince con chiarezza che nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica, sono tenuti a contribuire i proprietari dei fondi situati entro il perimetro del comprensorio 'in ragione del beneficio che ritraggono dalla bonifica'.

Il presupposto impositivo ed il relativo parametro di contribuzione sono pertanto costituiti dalla esistenza delle spese di manutenzione e dall'effettivo beneficio ritratto dalla bonifica, vale a dire dall'apporto di una concreta utilitas che si traduce in un vantaggio di tipo fondiario incidente sulla qualità del fondo e sul relativo incremento economico.

Per l'insorgenza dell'obbligo contributivo inoltre, e per quanto statuito in modo uniforme e costante dalla giurisprudenza di legittimità, è indispensabile che il beneficio apportato al bene, sia diretto e specifico occorrendo che lo stesso si sostanzi nella effettiva erogazione di un servizio e non consista nella sola esistenza fisica di un impianto astrattamente idoneo alla erogazione del servizio programmato.

Deve osservare inoltre la Commissione che il contributo 750 è dovuto specificamente in funzione delle spese di manutenzione effettivamente sostenute dal Consorzio di Bonifica, ma per tali spese l'Ente interessato non ha fornito, pur essendone onerato, alcuna prova di effettivo sostenimento.

Per tutto quanto esposto che deve essere considerato assorbente anche per tutto quanto altro



Aggi. 2307/14 f. 2 = ~~Al fine di...~~

riportato agli atti di causa, la Commissione ritiene di dover confermare le richieste del ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La PRIMA Sezione della CTP di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di pagamento impugnato;

===Spese liquidate in favore del ricorrente euro mille che pone interamente a carico del Consorzio di Bonifica Stomara e Tara di Taranto e da pagare in favore del difensore costituito perché distrattario.

Deciso il giorno 6/4/2016

Il Giudice Relatore  
(Saverio Cavagna)

Il Presidente  
(Massimo Brandimarte)